

Pareggio Comuni-Mef sulle compensazioni dell'Ici dai capannoni

Cassazione

La decisione riattiva i recuperi nella maggioranza dei 650 enti interessati

Pasquale Mirto

Si chiude con un quasi pareggio la controversia tra i Comuni e i ministeri di Economia e Interno sulle modalità di calcolo dei contributi compensativi Ici relativi agli immobili di categoria D. La diatriba è stata risolta dalla Corte di Cassazione, che con sentenza 18701/2023 ha parzialmente accolto il ricorso dei ministeri, enunciando un principio medio rispetto alle tesi delle parti.

I numeri sono rilevanti, visto che riguardano circa 650 Comuni per un ammontare complessivo di trasferimenti di oltre 300 milioni.

Per capire i termini della questione, occorre partire dalla norma incriminata, l'articolo 64 della legge della legge 388/2000, che prevedeva dal 2001 la compensazione, mediante trasferimenti statali, del minor gettito Ici registrato a seguito dell'autodeterminazione della rendita catastale mediante Docfa presentato dal contribuente. In altri termini, i fabbricati di categoria D, come i

spetto di questi paletti, ovvero se questi dovessero essere rispettati considerando l'ammontare complessivo della perdita negli anni o se occorresse considerare solo la perdita nell'anno.

Fino al 2009 si sono sempre cumulate tutte le perdite registrate, ma nel gennaio del 2009 Mef e Viminale hanno adottato unilateralmente il criterio più restrittivo basato sul singolo anno. Questo non solo ha impedito ai Comuni di poter certificare le nuove singole perdite, bloccate dal vincolo dello 0,5% della spesa corrente comunale, ma ha anche attivato un recupero dei trasferimenti già erogati ai Comuni.

La Cassazione risolve la questione confermando che l'accesso al trasferimento è subordinato al superamento, per ogni singolo anno, dei due limiti imposti dalla normativa, senza cumulare quindi gli importi già certificati, ma per la Corte occorre cumulare le perdite degli anni precedenti, se non certificate per mancato superamento dei limiti. Si tratta di conclusione che quindi rigetta la tesi ministeriale, secondo la quale la perdita che non era certificabile non poteva essere riproposta, ma allo stesso tempo penalizza i Comuni, perché se è pur vero che si possono considerare le perdite non certificate nell'anno in cui si superano i limiti, è altrettanto vero che tali perdite si trasformano in contributo solo a decorrere dal-

capannoni sprovvisti di rendita, erano valorizzati a scritture contabili, ma a seguito dell'attribuzione della rendita catastale, la base imponibile catastalizzata è risultata quasi sempre molto inferiore a quella calcolata sui valori di bilancio, venendosi così a determinare una perdita di gettito Ici compensata con un trasferimento statale. La normativa, tuttavia, poneva due paletti. Il trasferimento poteva essere richiesto solo se la perdita di gettito era superiore a 1.549,37 euro e allo 0,5 per cento della spesa corrente. Il problema nasceva proprio dal ri-

l'anno della certificazione, e quindi nessun contributo per gli anni precedenti.

Dalle prime simulazioni, si può dire che la Cassazione abbia dato ragione ai Comuni al 65 per cento.

Ora bisognerà capire come sarà gestita la partita, perché per i Comuni che hanno attivato il contenzioso si apre la strada di un recupero consistente, ma per i Comuni che hanno fatto affidamento sulla tesi ministeriale, e quindi non hanno certificato nulla, c'è una perdita che andrebbe comunque compensata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA